

Convenzione di domicilio e di commercio tra la Svizzera e l'Albania

Conchiusa il 10 giugno 1929

Approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1929²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 marzo 1930

Entrata in vigore il 3 marzo 1930

Il Consiglio federale svizzero e Sua Maestà il Re d'Albania,

animati dal desiderio di facilitare le relazioni tra la Svizzera e l'Albania hanno risolto di concludere una convenzione di domicilio e di commercio e hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in piena regola, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ognuna delle parti contraenti accorderà ai rappresentanti diplomatici e consolari dell'altra parte i vantaggi ed i privilegi che essa ha concesso o concederà ai rappresentanti diplomatici e consolari della nazione più favorita.

Art. 2

I cittadini di ciascuno dei due Stati ammessi a risiedere nel territorio dell'altro Stato, dalle autorità e secondo la legislazione di questo ultimo, fruiranno sotto tutti i riguardi, specialmente per ciò che concerne la loro condizione giuridica, la protezione alla quale avranno diritto da parte delle autorità, il libero e facile accesso ai tribunali, l'esercizio del commercio e dell'industria, l'acquisto e il possesso di beni mobili e immobili e le contribuzioni e altri oneri fiscali ai quali potessero essere sottoposti, del trattamento accordato agli stranieri meglio trattati.

Art. 3

Le società commerciali, industriali o altre legalmente costituite nel territorio di una delle parti saranno riconosciute nel territorio dell'altra parte conformemente alle leggi del paese e vi fruiranno del trattamento accordato alle società della nazione più favorita.

CS 11 563; FF 1929 III 6 ediz. ted. 7 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 46 87

Art. 4³

Le merci originarie di una delle parti contraenti e provenienti direttamente o indirettamente da esse, che sono importate nel territorio dell'altra parte e destinate, sia al consumo, sia alla riesportazione o al transito, fruiranno del trattamento applicabile alle merci originarie della nazione più favorita o proveniente da essa.

Art. 5

Le contestazioni che potessero sorgere tra le parti sul l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute risolvere in via diplomatica entro un congruo termine, saranno deferite, a richiesta di una sola delle parti, alla Corte permanente di giustizia internazionale⁴.

Art. 6

La presente convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore dopo lo scambio degli atti di ratificazione, che avverrà a Roma il più presto possibile.

La presente convenzione avrà effetto fino allo spirare dei termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle Parti avrà notificato all'altra parte la sua intenzione dimettervi fine.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il dieci giugno mille novecento ventinove.

Wagnière

D. Dino

³ Vedi anche l'art. 3 dell'acc. commerciale e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica d'Albania, del 31 ott. 1995 (RS **0.946.291.232**).

⁴ Ora: alla Corte internazionale di Giustizia (art. 37 dello statuto della Corte internazionale di Giustizia – RS **0.193.501**).

Protocollo finale

Al momento di firmare la presente convenzione di domicilio e di commercio, i plenipotenziari sottoscritti si sono dichiarati d'accordo ch'essa abbia ad applicarsi altresì e sotto tutti i rapporti al principato del Liechtenstein fino a che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale.

Fatto, in doppio esemplare, a Roma, il dieci giugno mille novecento ventinove.

Wagnière

D. Dino

